

Allegato A

Deliberazione del Consiglio camerale n. 16/2023 del 21.12.2023

Regolamento per le procedure di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture

Pagine 5 (compresa la copertina)

REGOLAMENTO PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

(ai sensi degli artt. 48 ss. del d.lgs. 31/03/2023, n. 36 e s.m.i
recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno
2022, n. 78, c.d. *Codice dei contratti pubblici*)

ARTICOLO 1 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
 - a. **Codice**, il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (c.d. Codice dei contratti pubblici);
 - b. **RUP**, il Responsabile Unico del Progetto (rif. articolo 15 del Codice);
 - c. **RdA**, la Richiesta di Acquisto, documento inserito tramite il sistema contabile denominato CON2, con il quale un qualsiasi Servizio/Ufficio della Camera di Commercio fornisce l'input all'Ufficio competente per iniziare le attività di approvvigionamento di un prodotto o servizio;
 - d. **CUP**, il Codice Unico di Progetto, costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse;
 - e. **CIG**, il Codice Identificativo Gara (rilasciato da ANAC) che consente l'identificazione univoca di una procedura di selezione del contraente ed il suo monitoraggio; assume l'acronimo di **SmartCIG** nel caso di procedure con importo inferiore ad € 40.000;
 - f. **AFFIDAMENTO DIRETTO**, l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
2. Si intendono, oltre a ciò, integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all'Allegato I.1 del Codice.

ARTICOLO 2 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina principi, criteri e modalità applicati dalla Camera di Commercio per l'affidamento e gestione dei contratti di appalto per i quali è possibile l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) e b), del Codice.
2. Il valore stimato dell'appalto deve essere calcolato come indicato dall'art. 14, comma 4, del Codice.
3. Sono fatti salvi gli acquisti tramite il fondo economale nei limiti e alle condizioni prescritte dalle vigenti disposizioni normative in materia¹.
4. Il regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli affidamenti in modalità in-house providing.
5. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc), del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd), del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Per il ricorso a tali strumenti si applicano gli stessi principi e le medesime condizioni di trasparenza, pubblicità e motivazione descritte nel presente regolamento. Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), in particolare la Sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", di

¹ Art. 44 DPR 254/2005

cui al D.L. 80/2021 (convertito con modificazioni dalla Legge 113/2021) e s.m.i, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.

ARTICOLO 3 **Principi e finalità**

1. Il presente Regolamento ha la finalità di assicurare il rispetto dei Principi generali di cui al Libro I – Parte I – Titolo I – del Codice, assicurando tempestività dei processi di acquisizione con garanzia della qualità delle prestazioni in relazioni alle specifiche esigenze della Camera di Commercio.
2. Nessuna acquisizione di forniture, servizi ed esecuzione di lavori può essere artificiosamente frazionata al solo scopo di sottoporla alla disciplina di cui al presente regolamento, come disposto, in generale, dall'art. 14 - comma 6 - del Codice.
3. Tutti gli atti delle procedure di acquisizione disciplinate dal presente Regolamento sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dal Codice.

ARTICOLO 4 **Principio di rotazione**

1. In applicazione del principio di rotazione, di cui all'art. 49 del Codice, è vietato l'affidamento diretto di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
2. La Camera di Commercio, ai sensi del comma 3 dell'art. 49 del Codice, individua nell'applicazione del principio di rotazione le fasce economiche di cui alla tabella sotto riportata. Il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica pertanto con riferimento a ciascuna fascia:

	FORNITURE DI BENI E SERVIZI	LAVORI
A	Fino a € 5.000	Fino a € 5.000
B	> € 5.000 e ≤ € 20.000	> € 5.000 e ≤ € 20.000
C	> € 20.000 e ≤ € 40.000	> € 20.000 e ≤ € 40.000
D	> € 40.000 e ≤ € 80.000	> € 40.000 e ≤ € 80.000
E	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (attualmente pari a € 140.000)	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto (attualmente pari a € 150.000)

3. La Camera di Commercio applica il principio di rotazione anche in caso di acquisti effettuati sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o su altre piattaforme elettroniche.
4. Resta ferma ogni altra previsione normativa in tema di rotazione ovvero deroga alla sua applicazione (commi 4, 5 e 6 dell'art. 49 del Codice).

ARTICOLO 5 **Il Responsabile Unico del Progetto**

1. Per ciascuna procedura di affidamento è nominato un RUP - Responsabile Unico del progetto – ai sensi dell'art. 15 del Codice.
2. Il RUP viene nominato nel primo atto di avvio dell'intervento pubblico da realizzare e, ferma restando l'unicità del RUP, è facoltà della Camera di Commercio di nominare un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento. Le relative responsabilità sono ripartite in base ai compiti svolti in ciascuna fase, ferme restando le funzioni di supervisione, indirizzo e coordinamento del RUP.
3. La Camera di Commercio, ai fini dell'oggetto del presente articolo, stabilisce in via generale il seguente modello organizzativo:

- a. RUP per il settore Lavori, Servizi di Architettura e Ingegneria, Forniture e Servizi afferenti agli impianti ed alle manutenzioni degli impianti degli immobili camerale: il Responsabile del Servizio “Gestione Patrimonio”;
 - b. RUP per il settore Forniture e Servizi, con riferimento all’ambito funzionale “Servizi di supporto – Gestione Risorse” : il Responsabile dell’Ufficio Provveditorato;
 - c. RUP per il settore Forniture e Servizi, con riferimento agli ulteriori ambiti: il Segretario Generale. In questo caso viene nominato quale Responsabile del procedimento della fase di affidamento il Responsabile dell’Ufficio Provveditorato.
4. E’ facoltà del Segretario generale, in relazione a singole e particolari fattispecie, derogare al modello indicato nel precedente comma.
 5. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del RUP.

ARTICOLO 6

Il Direttore dei lavori - Il Direttore dell’esecuzione del contratto

1. Il Responsabile Unico del Progetto, salvo diversa indicazione nella determina a contrarre o atto equivalente, svolge, nei limiti delle proprie competenze professionali, le funzioni di Direttore dei lavori o di Direttore dell’Esecuzione del Contratto.
2. La Camera di Commercio stabilisce in via generale il seguente modello organizzativo:
 - a. Direttore dell’esecuzione per il settore Lavori, Servizi di Architettura e Ingegneria, Forniture e Servizi afferenti agli impianti ed alle manutenzioni degli impianti degli immobili camerale: il Responsabile del Servizio “Gestione Patrimonio” che svolge anche le funzioni di RUP;
 - b. Direttore dell’esecuzione per il settore Forniture e Servizi, con riferimento all’ambito funzionale “Servizi di supporto – Gestione Risorse”: il Responsabile dell’Ufficio Provveditorato - che svolge anche le funzioni di RUP - o altro dipendente assegnato all’Ufficio Provveditorato;
 - c. Direttore dell’esecuzione per il settore Forniture e Servizi, con riferimento agli ulteriori ambiti: il Dirigente/Responsabile del servizio nella cui competenza ricade l’oggetto del contratto.
3. Il Direttore dei lavori, o il Direttore di esecuzione del contratto, ove diverso dal RUP, è indicato nel contratto con cui si formalizza l’affidamento dei lavori o l’affidamento della fornitura di beni e servizi o in altro atto trasmesso tempestivamente al fornitore.
4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla disciplina del Codice in materia di ruolo e funzioni del Direttore dei lavori/Direttore dell’esecuzione del contratto.

ARTICOLO 7

Avvio della procedura di affidamento

1. L’avvio delle procedure di affidamento può avvenire mediante una Richiesta di Acquisto (RdA) inserita sul sistema contabile informatico in uso e autorizzata dal Dirigente responsabile della spesa, previa verifica della disponibilità di budget da parte dell’Ufficio Ragioneria. La RdA è presa in carico, per gli adempimenti di competenza, dall’Ufficio Tecnico o dall’Ufficio Provveditorato nei rispettivi ambiti.
2. Gli elementi della RdA, necessari anche per la determina a contrarre o atto equivalente, sono:
 - a. nominativo e area organizzativa del richiedente;
 - b. data di inserimento e di autorizzazione della RdA;
 - c. caratteristiche delle opere, beni e servizi, descrizione del fabbisogno, ed eventuali specifiche tecniche del lavoro/fornitura/servizio, eventuale riferimento a elaborati di ordine progettuale per i lavori di maggiore complessità; a tal fine dovrà essere allegata alla RdA una dettagliata relazione tecnica firmata digitalmente dal Dirigente/Responsabile competente;
 - d. importo massimo stimato per l’acquisto e/o disponibilità economica del budget;
 - e. durata contrattuale;
 - f. requisiti professionali e di capacità economico – finanziari richiesti;
 - g. indicazione del CUP ove presente.
3. Per gli acquisti di beni e servizi standardizzabili e/o ricorrenti può essere adottata una determina quadro annuale o periodica dai contenuti previsti per la determina a contrarre, secondo quanto

previsto dal presente Regolamento. In tali casi, i singoli affidamenti conseguenti alla determina quadro saranno attuati con Ordinativo di fornitura.

4. Si può, inoltre, procedere direttamente con Ordinativo di fornitura per l'acquisto di singoli corsi di formazione per il personale dipendente che rientrano nel programma degli interventi formativi desumibile dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) adottato annualmente.
5. La determina a contrarre, o atto equivalente, contiene:
 - l'oggetto dell'affidamento;
 - l'importo di affidamento;
 - il CIG e, se presente, il CUP;
 - requisiti di carattere generale e, se necessari, i requisiti inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 - la copertura contabile;
 - nomina del Responsabile Unico del Progetto;
 - eventuale nomina del Direttore dell'Esecuzione del Contratto o del Direttore dei Lavori;
 - verifica sulla presenza o meno di Convenzioni/Accordi Quadro Consip attive/i (o Convenzioni/Accordi Quadro della Regione Toscana), o indicazioni sul ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazioni (MEPA) o ad altre piattaforme telematiche;
 - eventuali motivazioni che giustificano la deroga al principio di rotazione degli affidamenti;
 - il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, se la determina a contrarre è anche atto di affidamento;
 - accertamento della regolarità contributiva e previdenziale del contraente mediante verifica del DURC;
 - assenza di professionalità interne per lo svolgimento del servizio nel caso dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria.

ARTICOLO 8

Verifica requisiti operatori economici

1. Gli operatori economici, per poter essere destinatari di affidamenti e contrarre con la Camera di Commercio, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dagli artt. 94 e 95 del Codice, integrati da quelli eventualmente richiesti in merito alla idoneità professionale, e/o capacità economica e finanziaria e/o capacità tecnica.
2. Nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, comma 1, lette b) e c), del Codice di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti (art. 52, comma 1, del Codice).
3. Le dichiarazioni di cui al precedente comma 2 sono verificate a campione secondo il seguente criterio di estrazione:
1 ogni 10 dichiarazioni presentate, secondo l'ordine di protocollazione risultante dal Protocollo Generale della Camera di Commercio, distinto per i due Uffici di competenza (Ufficio Tecnico e Ufficio Provveditorato).
4. L'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Provveditorato predispongono e aggiornano tempestivamente il Registro cronologico annuale (in formato elettronico) delle dichiarazioni sostitutive presentate, del campione individuato e dei controlli effettuati, da esibire – su richiesta – al Segretario generale.
5. Resta comunque salva la facoltà per il RUP, o per il Responsabile del procedimento nella fase di affidamento se nominato, di verificare puntualmente il possesso dei requisiti in caso di ragionevole dubbio circa la veridicità delle dichiarazioni rilasciate.
6. Non si procede al controllo per i fornitori aggiudicatari di Convenzioni o Accordi Quadro stipulati da Consip o da altre Centrali di Committenza, poiché il controllo in tali casi viene effettuato dal soggetto aggregatore.